

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 164/2014
- Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
- DM 16 febbraio 2016 (in corso di pubblicazione in GU)
- COM(2016) 51 final

ARTICOLI CORRELATI

- Energia Verde 2015
- Prestazione energetica edilizia: DM Requisiti Minimi ai nastri di partenza (Newsletter 187)
- Rinnovabili termiche ed efficienza energetica: Conto Termico e dintorni (Newsletter 160)

TAG

energy efficiency, heating and cooling, renewable energy thermal source

ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA

NUOVO CONTO TERMICO: BASTERANNO LE NOVITÀ PER AUMENTARNE L'EFFICACIA?

Con oltre un anno di ritardo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il nuovo Conto Termico le cui modifiche hanno mirato a renderlo più attrattivo visti i risultati deludenti ottenuti finora. La semplificazione e l'aumento del livello di incentivazione sono state le direttrici che hanno guidato l'aggiornamento. Tuttavia, la coesistenza con un sistema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico, la cui aliquota rimarrà al 65% anche per quest'anno, e le tempistiche per l'effettiva entrata in operatività del nuovo Conto Termico potrebbero limitare la portata delle modifiche in termini di maggior appetibilità del meccanismo anche per il 2016.

Dopo più di un anno di attesa, a fine gennaio il Ministro per lo Sviluppo Economico ha firmato il decreto che aggiorna il Conto Energia Termico (CET), concludendo così il lungo processo di revisione del meccanismo di supporto agli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di impiego dell'energia termica rinnovabile che aveva avuto inizio nell'autunno del 2014¹. La revisione mira ad aumentare l'efficacia del meccanismo visto il forte sottoutilizzo che ne è stato fatto fino a oggi: su 900 milioni di euro di spesa cumulata annua disponibile (700 per i privati e 200 per la Pubblica Amministrazione), la spesa impegnata per il 2016 a oggi è pari a circa 23 milioni di euro (19 per i privati e 4 per la PA), corrispondente a poco più di 16,000 interventi realizzati di cui circa 500 da parte della PA.

Per far fronte alla scarsa attrattività del meccanismo, che per quanto riguarda i privati, è sicuramente imputabile alla presenza di un sistema incentivante, in parte alternativo e in parte complementare, quale quello delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico che si è rivelato molto più generoso e accessibile, il Ministero ha lavorato su più piani mirando da una parte ad ampliarne e rafforzarne l'ambito di applicazione e dall'altra a rendere più semplici le procedure burocratiche e facilitarne l'accessibilità.

RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INCENTIVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI INCENTIVABILI

Innanzitutto è stata ampliata la platea degli interventi ammessi all'incentivo. Fra gli interventi di produzione di energia termica agevolabili, ai cui incentivi possono accedere sia la Pubblica Amministrazione che i privati, è stata inclusa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi, cioè impianti che integrando una pompa di calore con una caldaia a condensazione permettono di riscaldare e raffreddare gli ambienti in modo molto efficiente e allo stesso tempo sfruttare fonti di energia rinnovabili. Inoltre è stata innalzata la taglia massima degli impianti installabili², con una conseguente maggiore attrattività del meccanismo per il settore terziario³. Nel caso degli impianti di climatizzazione invernale superiori a 200 kW è stata anche resa obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, strumento ormai considerato fondamentale per favorire la consapevolezza degli utenti circa i propri comportamenti di consumo, *step* propedeutico a ogni azione volta ad aumentare l'efficienza e il risparmio di energia.

¹ Già il D.lgs. 102/2014 di attuazione direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica aveva introdotto delle modifiche al CET prevedendo l'istituzione di un tetto massimo all'incentivo pari al 65% delle spese sostenute e la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti definiti in base allo stato di avanzamento dei lavori. Pochi mesi dopo il decreto "Sblocca Italia" (Legge 164/2014) aveva previsto un vero e proprio aggiornamento entro il 31 dicembre 2014 del meccanismo secondo criteri di semplificazione procedurale, con la possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in modo da favorire il massimo accesso alle risorse già definite.

² Per le pompe di calore e i generatori a biomassa la taglia massima passa da 1 a 2 MW, mentre per il solare termico da 1,000 a 2,500 mq.

³ Anche il meccanismo delle detrazioni fiscali presenta dei limiti che però non riguardano la taglia degli interventi bensì l'importo massimo detraibile che ad esempio per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30,000 euro.

Invece, per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica⁴, riservati alla PA, il supporto è stato esteso anche alla sostituzione di sistemi per l'illuminazione degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione, la trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero" e l'installazione di tecnologie di *building automation* degli impianti termici ed elettrici. Queste ultime tipologie di intervento ricoprono un ruolo di particolare rilievo in quanto a differenza delle altre permettono di tenere in adeguata considerazione l'apporto di tutti i servizi energetici collegati all'edificio, risultando in linea con l'approccio organico di valutazione della prestazione energetica degli edifici introdotto nel nostro ordinamento lo scorso anno con il DM Requisiti Minimi (Newsletter 187).

INCENTIVI PIÙ GENEROSI

Per gli interventi di efficienza energetica già agevolabili con il vecchio CET la percentuale della spesa ammissibile è stata innalzata dal 40% al 50% per le sole zone climatiche E (la zona di appartenenza delle maggiori città del Centro-Nord) e F e al 55% nel caso in cui il beneficiario realizzi più interventi contemporaneamente. Inoltre sono stati aumentati i massimali raggiungibili dall'incentivo, con un incremento percentuale medio superiore al 50%.

Le modifiche relative agli interventi di produzione di energia da FER termiche si sono sostanziate in una differenziazione dei livelli di incentivo a seconda dell'opzione tecnologica adottata. In particolare per le pompe di calore, per far fronte alla scarsa incidenza dell'incentivo sul costo di investimento delle tecnologie più costose, cioè quelle diverse dai comuni *split* (PdC aria/aria), è stato innalzato il valore dei coefficienti di valorizzazione dell'energia termica prodotta differenziandoli in funzione di:

- sorgente sfruttata (aria, acqua e terra)
- fluido utilizzato dalla pompa per distribuire il calore negli ambienti interni (aria, acqua)
- capacità termica

A titolo esemplificativo si riporta nella **Tabella 1** il valore dei coefficienti per le pompe di calore elettriche di più piccola dimensione (≤ 35 kW) definiti nel vecchio e nel nuovo CET, da cui si evince che per le pompe di calore aria-acqua e geotermiche siano fissati livelli di incentivazione sensibilmente più elevati. In particolare, per le aria/aria il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta è aumentato del 9% per i comuni *split*; per le aria/acqua l'incremento è stato superiore all'80%; infine, per le geotermiche è stato superiore al 120%.

La stessa ratio è stata posta alla base della revisione del calcolo per gli incentivi al solare termico e il *solar cooling*. Infatti fino a oggi si è tenuto solo conto della superficie installata, se l'impianto fosse a concentrazione o meno e se abbinasse il raffrescamento solare. Invece il nuovo Conto Termico tiene conto anche della tecnologia impiegata (es. collettore sotto-vuoto, piano, a tubi evacuati, a concentrazione), del relativo rendimento e della destinazione del calore prodotto (ACS + integrazione con il riscaldamento) mirando a supportare maggiormente gli impianti di piccole dimensioni che combinano la produzione di ACS con il riscaldamento o che associano al riscaldamento anche il raffrescamento a partire dalla radiazione solare.

TABELLA 1. COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA POMPE DI CALORE ELETTRICHE ≤ 35 KW (€/kWh_e)

Vecchio CET		
	Tipologia	Coefficiente
PDC ELETTRICHE	Non geotermiche	0.055
	Geotermiche	0.072

Nuovo CET		
	Tipologia	Coefficiente
ARIA/ARIA	split/multisplit	0.060
	VRV/VRV	0.120
ARIA/ACQUA	-	0.110
TERRA/ARIA	Geotermiche	0.160 - 0.200
TERRA/ACQUA	Geotermiche	0.160 - 0.200
ACQUA/ARIA	PdC ad acqua di falda/aria	0.160
ACQUA/ACQUA	PdC ad acqua di falda/acqua	0.160

Fonte: Allegati DM 28712/2012 e DM 16/02/2016

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ

La revisione del CET è stata anche improntata a una semplificazione delle procedure e a un miglioramento dell'accessibilità, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso, ampliare lo spettro delle modalità di utilizzo, e rendere l'incentivo di più immediata fruizione. Questi due filoni di intervento si sono concretizzati attraverso una molteplicità di misure.

⁴ Gli interventi già incentivabili nell'attuale formulazione del CET includono l'isolamento termico, la sostituzione di chiusure trasparenti, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione e l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento.

- Eliminazione dell'iscrizione ai registri prevista per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di più grande dimensione, modalità di accesso che fino a oggi era risultata pressoché inutilizzata.
- Accesso agli incentivi tramite una procedura semplificata per gli impianti rientranti nell'elenco di prodotti, predisposto e aggiornato periodicamente dal GSE, per i quali è già stata accertata la conformità ai requisiti definiti nel decreto. Tale catalogo ricalca la *product eligibility list*, uno dei cardini del sistema britannico di incentivazione dell'energia termica (*Renewable Heat Incentive*), grazie alla quale il beneficiario dell'incentivo viene sollevato dall'onere di verificare la corrispondenza della tecnologia individuata ai requisiti tecnici richiesti per ottenere l'incentivo.
- Estensione anche ai privati della possibilità di avvalersi delle ESCO, già prevista per le PA.
- Rafforzamento del valore di garanzia insito nella richiesta di prenotazione dell'incentivo da parte della PA. Infatti nel caso in cui tale richiesta venga accettata, la PA potrà richiedere l'erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell'avvio dei lavori e di una rata di saldo a seguito della sottoscrizione del contratto⁵.
- Erogazione di un'unica rata dell'incentivo (anziché 2 o 5) nel caso in cui l'ammontare totale dello stesso non superi 5,000 euro. Se la PA opta per l'accesso diretto, ha la possibilità di richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata anche per importi superiori a 5,000 euro.
- Ampliamento delle modalità di pagamento con l'inclusione di pagamenti on-line e tramite carta di credito.
- Dimezzamento dei termini per l'erogazione dell'incentivo che attualmente sono pari a 180 giorni dalla conclusione del contratto.

CESSIONE DEL CREDITO

Al fine di agevolare l'accesso al meccanismo, è stato infine dato mandato al GSE di definire specifiche modalità applicative per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso da parte del soggetto beneficiario dell'incentivo. Cedendo il credito, il beneficiario potrà godere di un'anticipazione del beneficio futuro che presumibilmente si potrebbe concretizzare in uno sconto sul prezzo di vendita nel caso, ad esempio, la cessione fosse fatta a favore del fornitore della tecnologia installata.

Una misura simile anche se con finalità diverse è stata introdotta recentemente anche per il sistema di detrazioni fiscali. Infatti, fino allo scorso anno, un vantaggio del Conto Termico rispetto alle detrazioni risiedeva nel fatto che risultava l'unica opzione per gli incapienti cioè i soggetti che trovandosi nella "no tax area" non possono godere di alcun beneficio derivante dalle eventuali detrazioni. Ciò rimane valido anche per quest'anno per quanto riguarda gli interventi sulle singole unità immobiliari, ma la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2016 relativi a parti comuni degli edifici condominiali, i contribuenti della "no tax area" possano decidere di cedere il credito derivante dalle agevolazioni ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

CONCORRENZA CON LE DETRAZIONI FISCALI

CONVENIENZA A CONFRONTO

Le novità illustrate rendono evidente il tentativo di potenziamento del nuovo meccanismo rispetto al vecchio tuttavia per capire quale possa essere la portata dei cambiamenti in termini di sua effettiva maggior appetibilità occorre porlo a confronto

⁵ La rata di acconto è pari al 40% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell'incentivo è di 5 anni e al 50%, nel caso in cui la durata sia di 2 anni. Questa soluzione è una sorta di compromesso con quanto era stato sollecitato dalla Conferenza delle Regioni che per rafforzare il valore di garanzia che dà la prenotazione dell'incentivo aveva richiesto che le Pubbliche Amministrazioni potessero chiedere un anticipo non superiore al 35% nel momento dell'individuazione degli interventi da realizzare (prima dell'assegnazione dell'appalto) e uno successivo pari al 15% in caso di stipula di un contratto con una ESCO o in presenza di un documento attestante l'assegnazione dei lavori.

con il sistema di incentivazione diretto concorrente, cioè il sistema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico la cui aliquota anche per il 2016 è stata confermata al 65%.

Per valutare la convenienza tra i due meccanismi è stato calcolato il valore attuale netto (VAN) dell'incentivo relativo all'installazione di due diverse tipologie di pompa di calore elettrica (aria/aria e aria/acqua) e l'incidenza che il valore attualizzato dell'incentivo ha sul costo di investimento in quattro diversi scenari di incentivazione:

- detrazioni fiscali per il risparmio energetico con aliquota pari al 65% (10 rate costanti)
- detrazioni fiscali con aliquota pari al 36% (10 rate costanti). Infatti, a meno di ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2017 l'agevolazione per il risparmio energetico sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie che a regime sarà pari al 36%.
- conto termico come strutturato fino a oggi (2 rate costanti) - Vecchio CET
- conto termico post revisione e aggiornamento (rata unica per incentivi inferiori a 5,000 euro) - Nuovo CET.

Si è inoltre ipotizzato che le tecnologie scelte rispettino i requisiti richiesti da entrambi i meccanismi:

- sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti
- valori di COP almeno pari ai valori soglia minimi previsti (3.9 per le aria/aria e 4.1 per le aria/acqua).

Per entrambe le tecnologie (**Tabella 2**) il ricorso alle detrazioni con aliquota al 65% risulta l'opzione più vantaggiosa, anche se l'aggiornamento del CET ha determinato un avvicinamento dei due meccanismi, tanto che con la riduzione prevista per le detrazioni a regime (36%), l'accesso al CET potrebbe configurarsi come la scelta più proficua. Se a oggi la detrazioni al 65% permette di coprire quasi la metà della spesa iniziale per l'acquisto di entrambe le tecnologie, a regime i costi coperti dalla detrazione scenderanno a circa un terzo, e risulteranno in linea con la copertura offerta dall'incentivo erogato tramite il nuovo CET.

L'incremento di competitività del CET risulta evidente soprattutto per le pompe di calore aria/acqua. Il significativo aumento dei coefficienti di valorizzazione per le pompe di calore aria-acqua ha come risultato un'incidenza simile dell'incentivo sul costo di investimento per le due tecnologie considerate, mentre fino a oggi l'incentivo erogato tramite il CET copriva poco meno del 30% della spesa iniziale per una pompa di calore aria/aria e meno del 20% per una aria/acqua.

Dalle elaborazioni effettuate emerge come la revisione abbia reso il meccanismo di supporto agli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di promozione delle FER termiche più appetibile rispetto a prima. Tuttavia i suoi effetti si potranno esplicitare solo dal prossimo anno: in primo luogo l'entrata in vigore del decreto è prevista 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire a giorni. Inoltre per la vera e propria attivazione occorre attendere l'emanazione delle

nuove Regole Applicative da parte del GSE che per farlo avrà a disposizione 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Quindi anche se la pubblicazione in GU avvenisse a breve, fino a luglio le nuove potenzialità del meccanismo potrebbero non poter essere sfruttate e ciò, combinato con la proroga delle detrazioni al 65% fino al 31 dicembre 2016, potrebbe determinare un suo scarso utilizzo anche per quest'anno, con conseguente limitato impatto sulla componente tariffaria RE/RE_T, la componente destinata alla copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, che finanzia il CET stesso.

TABELLA 2. VALORI ATTUALI NETTI A CONFRONTO

Meccanismo incentivante	Tipologia PdC	Potenza riscaldamento (kW)	COP	Costo investimento (€)	VAN incentivo (€)	Incidenza (%)
Detrazioni 65%	aria/aria trialsplit	8.3	4.3	4 518	2 181	48%
Detrazioni 36%					1 351	30%
Vecchio CET					1 310	29%
Nuovo CET					1 440	32%
Detrazioni 65%	aria/acqua	8.8	4.1	8 533	4 119	48%
Detrazioni 36%					2 552	30%
Vecchio CET					1 641	19%
Nuovo CET					2 752	32%

Fonte: elaborazione REF-E su dati di mercato e Banca d'Italia

STRATEGIE PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO: L'APPROCCIO "SOFT" DELLA UE

L'attività di revisione della normativa comunitaria che sarà condotta nell'ambito dell'Unione Energetica avrà come obiettivo strategico quello della decarbonizzazione del settore del riscaldamento e raffreddamento: una comunicazione di recentissima pubblicazione (COM(2016)51 final) fissa le priorità strategiche e indica alcuni degli strumenti che saranno oggetto di promozione, ma anticipa che la realizzazione degli obiettivi dovrà avvenire prevalentemente sotto la spinta delle politiche locali e grazie allo sviluppo di un mercato maturo dell'efficienza energetica. La UE interverrà nel 2016 attraverso la revisione delle direttive su efficienza energetica, promozione dell'energia rinnovabile e prestazioni energetiche degli edifici, nonché attraverso i provvedimenti di riforma del disegno del mercato elettrico, ma di fatto le nuove norme saranno tese a disegnare un quadro regolatorio favorevole agli investimenti soprattutto attraverso strumenti *soft* di informazione e promozione della consapevolezza di operatori e consumatori.

Per il comparto "industria" sarà prioritaria la promozione di interventi di recupero del calore e di sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili, che finora hanno pesato poco sul *mix* di consumi. Per quello "edifici", la strategia conferma che oltre alla riqualificazione degli involucri, si studieranno e promuoveranno le tecnologie e fonti che permettono il teleriscaldamento e teleraffrescamento e quelle elettriche, entrambe capaci di fornire servizi di flessibilità al sistema energetico, oltre a produrre benefici in termini di intensità di carbonio, grazie al supporto di tecnologie che permettono il consumo intelligente.

Dalla strategia UE emergono due nodi importanti per la decarbonizzazione del consumo energetico degli edifici: il finanziamento e la conoscenza delle soluzioni tecnologiche offerte sul mercato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione passa in rassegna gli strumenti che offrono risorse pubbliche, ma sottolinea come sia prioritario puntare sulla maturazione del mercato dell'efficienza energetica, ossia sulla piena realizzazione da parte degli attori che vi operano dei benefici economici che gli investimenti in efficienza possono generare. Le uniche indicazioni di rilievo con riferimento a strumenti di politica pubblica riguardano l'invito della Commissione alla revisione, da parte degli stati membri, delle norme che disciplinano i rapporti condominiali e tra locatore e locatario, per favorire i giusti segnali economici affinché gli investimenti siano appetibili, e a supportare gli attori locali che possono favorire l'aggregazione di interventi di piccola dimensione per incrementarne la bancabilità.

Agli aspetti appena descritti si collegano le proposte di introduzione o rafforzamento di strumenti per la diffusione delle informazioni e la promozione della consapevolezza. La strategia fa riferimento al lavoro di supporto che le istituzioni possono svolgere con le associazioni di consumatori, allo sviluppo di *toolbox* e modelli esemplari di intervento basati sulle migliori pratiche che possano favorire gli investimenti negli edifici, a sistemi volontari di certificazione energetica e *labelling* ove questi non siano già obbligatori, al monitoraggio dell'efficienza dello *stock* di apparecchi esistente e alla diffusione dei relativi risultati, alla realizzazione di siti per il confronto dei costi delle differenti opzioni tecnologiche per il riscaldamento e raffreddamento, all'ulteriore sviluppo di sistemi di misurazione e controllo per favorire la partecipazione diretta dell'utente ai mercati dell'energia.

In definitiva, la strategia sembra tesa a un'azione di facilitazione più che di incentivazione degli investimenti nella decarbonizzazione dei consumi per riscaldamento e raffreddamento: questa dovrebbe essere sufficiente affinché finanziatori, società di servizi energetici e consumatori siano in grado di valutare e cogliere i giusti segnali economici per effettuare gli investimenti in tecnologie *low-carbon*.